

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1989-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1982

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Protocollo relativo all'Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975, e sua esecuzione

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982  
(V. Stampato n. 3269)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo oggi all'esame del Senato è stato adottato al fine di consentire agli Stati che lo ritengano opportuno di anticipare l'applicazione di alcune delle norme più importanti contenute nell'Atto di Stoccolma del 1967, complementare all'Accordo dell'Aja del 1960 sulla protezione dei disegni e modelli industriali.

La ratifica dell'Atto di Stoccolma è stata autorizzata dal Parlamento italiano con legge 24 ottobre 1980, n. 744, per l'indubbia utilità che esso riveste nell'assicurare la protezione, in un considerevole numero di paesi, ai prodotti italiani sia industriali che

artigianali dal punto di vista della loro concezione estetica. Tale Atto, peraltro, non è ancora entrato in vigore nè si possono prevedere tempi brevi in tal senso in quanto, fino ad oggi, solo sette Stati (otto con l'Italia) sugli almeno dieci necessari, hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

È proprio per questo motivo che appare utile giungere presto all'adesione italiana al Protocollo in esame: pertanto la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge che autorizza tale adesione.

MARTINAZZOLI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo relativo all'Accordo dell'Aja del 28 novembre 1960, modificato dall'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del Protocollo stesso.